



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE I - AMMINISTRATIVO DI
STAFF**
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: _____ del _____

Numero particolare per settore: 83

Numero e data ai fini di mera classificazione

Oggetto: Determinazione a contrarre, impegno di spesa e contestuale affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D.P) - Data Protection Officer (D.P.O) ex art. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R) alla Ditta Ambiente Sicuro Servizi, con sede in Cuneo, (C.F. e P.IVA n. 03157080049), mediante la piattaforma digitale Acquisti in rete PA di Consip – Periodo dal 1° Giugno 2026 al 31 Maggio 2031. Codice CIG n. BBAAA95DCC

IL SEGRETARIO nelle funzioni di Dirigente di Settore

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 e la Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 14.01.2026 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2026-2028 dati contabili;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni Dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 3;

Richiamato il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in

attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Nuovo codice degli appalti);

Visto quanto disposto dall'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.lgs. n°36/2023 il quale stabilisce al comma 1 che: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

- *a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- *c)omissis.....*

Rilevato che l'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 definisce all'art. 3, comma 1, lett. d) l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1. lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*.

Considerato quanto disposto dal nuovo Codice in ordine alla qualificazione delle stazioni appaltanti e rilevato che l'art. 62 del D.Lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*

qualificate e dai soggetti aggregatori.”;

- al comma 2: *“Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”.*

Dato atto che il Comune di Saluzzo, iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), ha ottenuto, con l'applicazione della clausola di cui all'art. 11, comma 4, dell'Allegato II. 4 del D.lgs. 36/2023, la qualificazione di terzo livello relativamente ai Servizi e Forniture (SF1 – senza limiti di importo), per cui può operare direttamente anche per affidamenti di importo superiore a quelli di cui al comma 1 dell'art. 62; e ciò ancorché si debba procedere entro il 30 Giugno p.v. al rinnovo della domanda di qualificazione per tale ambito;

Rilevato che dal 24 maggio 2016 è in vigore il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 65/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) - applicabile nei Paesi UE a far data dal 25 maggio 2018;

Rilevato che le disposizioni contenute nel predetto Regolamento impongono alle Pubbliche amministrazioni l'applicazione tassativa della normativa europea sul trattamento dei dati e l'obbligo di nomina del Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.P), ovvero del Data Protection Officer (D.P.O) ai sensi dell'art. 37 del G.D.P.R;

Considerato che, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ed agli obblighi imposti, il Comune di Saluzzo ha a suo tempo provveduto all'affidamento esterno dell'incarico - in considerazione dell'assenza di personale interno in possesso dei requisiti professionali e di conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati richiesti dall'art. 37 del G.D.P.R e della capacità di assolvere i compiti sul medesimo incumbenti – e che lo stesso è in scadenza per cui si rende necessario provvedere in merito;

Rilevato che l'operatore economico incaricato ha svolto tutte le attività elencate nell'art. 39 del G.D.P.R, e quelle ulteriormente richieste procedendo in particolare ad effettuare: la ricognizione dei trattamenti effettuati dal Comune di Saluzzo, la redazione e l'aggiornamento annuale dei registri ed analisi dei rischi, approvati da ultimo con Delibera della Giunta Comunale n°185 del 24.09.2025, e dei documenti collegati (designazioni, accordi contrattuali di nomina a Responsabile), la redazione ed aggiornamento delle

informativa, dei cartelli, le attività di audit, di monitoraggio e di verifica periodica sullo stato di attuazione del G.D.P.R all'interno dei vari Settori dell'Ente, gli incontri periodici con il Segretario Generale, i Dirigenti e Funzionari di Settore, il supporto in ordine alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per la videosorveglianza, gli incontri e le sessioni formative sugli obblighi di pubblicazione e sul bilanciamento con la protezione dei dati personali, i seminari di formazione del personale comunale designato al trattamento dei dati, la mappatura dei responsabili esterni del trattamento e la predisposizione dei relativi accordi, il supporto nell'aggiornamento del Disciplinare interno per l'utilizzo dei sistemi, dati e strumenti informatici con contestuale informativa, il rinnovo della procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati, l'attività di consulenza ai vari Uffici e Settori via via richiesta, le indicazioni in ordine all'adeguamento dei siti istituzionali ed in ordine alla comunicazione via Social del Comune di Saluzzo, attività dettagliate ed elencate nella Relazione periodica del 05 settembre 2025 trasmessa all'Ente ed acquisita al prot. n°37258/2025.

Dato atto che l'incarico è in scadenza per cui si rende necessario provvedere in merito, in considerazione dell'assenza di personale interno con i requisiti professionali e di conoscenza specialistica ed approfondita della materia richiesti per l'assunzione del ruolo;

Rilevato che, come specificato nel Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati personali in ambito pubblico” dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali allegato al provvedimento del 28 aprile 2021 n°186, nella designazione in ambito pubblico della figura è necessario valutare le qualità professionali, le conoscenze specialistiche e l'esperienza in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto dei trattamenti che vengono effettuati e della complessità degli stessi. Ciò comporta che in ambito pubblico il R.P.D.P. debba conoscere la normativa e le prassi nazionali ed europee in materia di protezione dati, a partire da un'approfondita conoscenza del regolamento, nonché possedere una adeguata conoscenza anche delle norme e procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore, in quanto la liceità del trattamento dei dati personali in questo ambito dipende dalla corretta applicazione delle regole di volta in volta previste dalla disciplina di settore.

Evidenziato dunque come il titolare del trattamento nella scelta del D.P.O. sia tenuto a valutare la sussistenza di una pluralità di elementi in considerazione della complessità del ruolo da svolgere tenendo in debita considerazione il numero degli incarichi ricoperti, la specializzazione in ragione delle particolari tipologie di trattamento effettuati ed in organizzazioni ed Enti simili a quella del titolare, la disponibilità di adeguate risorse, compresa la possibilità di ricorrere a collaboratori;

Valutati tali elementi ai fini della decisione in ordine al predetto affidamento e - con riferimento a quanto previsto dall'art. 49, comma 4, del D.lgs. 36/2023 ed alla sussistenza dei motivi di deroga al principio di rotazione ivi stabilito - considerate le seguenti ragioni tecnico-organizzative:

- la struttura del Comune di Saluzzo ed il modello organizzativo privacy instaurato da parte dell'operatore economico affidatario, l'esperienza e la conoscenza della struttura e delle sue articolazioni maturata nel corso dell'affidamento, che consente interventi ed azioni tempestive ed efficaci. E ciò, anche avuto conto alla prossimità territoriale della sede dell'operatore economico già incaricato e della persona fisica referente che consente di effettuare verifiche, controlli ed audit periodici in presenza ed ogni qual volta ve ne sia la necessità. Un mutamento di tale assetto comporterebbe la necessità di dover ricostruire, nell'inevitabile periodo di transizione, il modello organizzativo privacy, con conseguente dispendio di tempo e di risorse umane ed economiche ed inevitabili rilessi in termini di efficacia delle azioni e di stabilità del presidio privacy.

- la struttura del mercato locale, verificata anche tramite informazioni acquisite informalmente presso altre pubbliche amministrazioni, da cui è emerso il limitato numero di operatori economici specializzati nel ruolo e con esperienza specifica nella P.A. e l'insussistenza di condizioni di esecuzione del servizio migliorative rispetto a quelle attualmente praticate, sia sotto il profilo della qualità e quantità di prestazioni effettuate, sia sotto il profilo del rapporto tra le prestazioni garantite ed il costo/prezzo praticato;

- l'accurata esecuzione e la qualità delle prestazioni rese nei termini richiesti dall'Ente, di cui è stato dato in parte conto nella relazione approvata dall'Organo esecutivo con Deliberazione n°185/2025, le competenze specialistiche e l'esperienza posseduta dall'operatore economico derivante anche dallo Staff di professionisti con competenze multidisciplinari, di tipo giuridico ed informatico, di cui si avvale – come si è già avuto modo di verificare nel corso dell'affidamento in scadenza – in grado di garantire la continuità delle prestazioni e del presidio privacy anche nel caso in cui si verificano situazioni di assenza e/o emergenza. Elementi questi valutati anche in considerazione delle competenze sempre più specialistiche necessarie derivanti dalle novità introdotte in materia di cybersicurezza e di utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) e dalle conseguenze e riflessi in ambito privacy dalle stesse discendenti;

Visto il disposto di cui all'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 145/2018 circa l'obbligo per le amministrazioni centrali e periferiche di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 ed inferiore

alla soglia comunitaria, al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato che l'affidamento del servizio in oggetto, tenuto conto della spesa fino ad ora sostenuta dall'Ente, è di importo superiore a € 5.000, sebbene inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36-2023, ossia ad € 140.000 e che è possibile procedere all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Rilevato che le prestazioni oggetto di affidamento non possono rivestire interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.lgs 36-2023 per il loro valore ben al di sotto della soglia comunitaria;

Visto quanto disposto dall'art. 25 del D.lgs 36-2023 circa l'obbligo di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

Rilevato che, per le motivazioni tecniche dianzi rappresentate, si è proceduto, a mezzo della piattaforma digitale Acquisti in Rete PA di Consip, ad avviare Rdo n°6300823 con la Ditta Ambiente Sicuro Servizi, con sede in Cuneo, C.F. e P.IVA n. 03157080049, per un affidamento di durata quinquennale in considerazione della necessità dianzi rappresentata di mantenere inalterata la Struttura organizzativa privacy instaurata, senza procedere a cambiamenti strutturali;

Visto l'offerta formulata tramite la predetta piattaforma, confermativa della proposta tecnico-economica pervenuta ed acquisita al prot. n°18.262/2026, dell'importo complessivo di € 22.500,00 Iva esclusa, (corrispondenti ad annuali € 4.500,00, Iva esclusa), per un totale complessivo di € 27.450,00 (Iva compresa) e considerate le competenze giuridiche, informatiche ed ingegneristiche dello Staff dei professionisti indicati a supporto dell'attività del D.P.O.;

Ritenuta la rispondenza della stessa alle esigenze dell'Ente in considerazione delle prestazioni e delle attività richieste all'operatore economico;

Dato atto che, il CIG richiesto a mezzo della Piattaforma digitale certificata utilizzata per l'affidamento e rilasciato dall'ANAC risulta essere il seguente BBAAA95DCC;

Ritenuto, alla luce di quanto rappresentato, di procedere all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36-2023, del servizio in oggetto per un periodo quinquennale (dal 01.06.2026 al 31.05.2031) alla Ditta Ambiente Sicuro Servizi, con sede in Cuneo, (C.F. e P.IVA03157080049) per un importo di € 22.500,00 (Iva esclusa), pari ad annuali € 4.500 (Iva esclusa);

Dato atto che è stata attestata dall'operatore economico l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e che sono state esperite le verifiche tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E 2.0), come da documentazione agli atti;

Viste le risultanze della verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico e preso atto della regolarità della stessa, come risulta dal DURC on line n° INPS_49751892 richiesto, la cui scadenza risulta essere il 02.07.2026;

Visto l'art 192 del D.lgs. 267/2000;

Visto e richiamato l'art. 17 del D.lgs. 36/2023 in quale prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta;

Visto e richiamato l'art. 18 del D.lgs 36/2023, che disciplina le modalità di stipula del contratto - le cui clausole essenziali sono quelle indicate negli atti della procedura di affidamento - rilevato che lo stesso verrà stipulato mediante scambio di lettera commerciale, con assolvimento dell'imposta di bollo nei termini di cui al predetto articolo, nonché in base al valore indicato nella Tabella riportata nell'allegato I.4 del D.lgs 36-2023;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che prevede l'obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del Bilancio pluriennale 2026-2028 assegnato a questo Settore;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione di fattura;
- l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:
- tempo previsto per l'inizio delle attività: 1° Giugno 2026;
- tempo previsto per completamento delle attività: 31 Maggio 2031;
- termini e tempi di pagamento: il pagamento del costo del servizio avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture che dovranno essere emesse con cadenza semestrale posticipata;

Richiamato l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili dei servizi, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile.

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), come aggiornato dal D.P.R. 81-2023, e dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 36-2023;

Rilevato che l'istruttoria è stata svolta dal sottoscritto con il supporto dell'Ufficio contratti;

DETERMINA

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di affidare, per tutte le motivazioni dianzi esplicitate, alla Soc. AMBIENTE SICURO SERVIZI, Società Cooperativa, con sede in Cuneo, Via Carlo Pascal, 7, C.F. e P.IVA 03157080049, l'incarico relativo al Servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali R.P.D.P/D.P.O ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016) - secondo quanto indicato nella richiesta di offerta (identificativo n° 6300823) formulata tramite la piattaforma Acquisti in rete PA di Consip, per un importo riferito al periodo 1° giugno 2026 – 31 Maggio 2031, di € 22.500,00 (€ 4.500,00 annuali), esclusa IVA e così per un totale di € 27.450,00 (Iva compresa);
- 3) Di impegnare la somma complessivamente dovuta di € 27.450,00 imputandola al Bilancio dell'esercizio finanziario 2026-2028 – Gestione competenza, al Tit. 1, Missione 1, Programma 11, Cap. 3045 ad oggetto “Spese per incarichi e servizi diversi” così suddivisa:
 - € 3.202,50 (comprensiva di IVA al 22%) al Bilancio dell'esercizio finanziario 2026;
 - € 5.490,00 (comprensiva di IVA al 22%), al Bilancio dell'esercizio finanziario 2027;
 - € 5.490,00 (comprensiva di IVA al 22%) al Bilancio dell'esercizio finanziario 2028;
 - € 5.490,00 (comprensiva di IVA al 22%) relativa a ciascuno degli anni 2029, 2030 ed € 2.287,50 (comprensivo di IVA al 22%) relativa all'anno 2031, assumendo l'impegno ai sensi dell'art 183, comma 6, del D.Lgs. 267/200, trattandosi di spesa avente carattere continuativo.
- 4) Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il fine da

perseguire, l'oggetto e la forma del contratto sono quelli esplicitati in premessa e che il contratto - le cui clausole sono quelle indicate negli atti relativi alla procedura di affidamento - verrà stipulato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del D.lgs. 36-2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, con assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'operatore economico nei termini di cui al comma 10 del predetto articolo ed in base al valore indicato nella Tabella riportata nell'allegato I.4 del D.lgs 36-2023;

- 5) Di dare atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), come aggiornato dal D.P.R. 81/2023 e dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- 6) Di dare atto che l'operatore economico incaricato ha dichiarato di attenersi a quanto previsto dal Codice di comportamento adottato ai sensi del D.P.R. 62/2013 come aggiornato dal D.P.R. 81-2023, pubblicato nel sito web comunale alla sezione "Amministrazione trasparente";
- 7) Di dare atto che l'operatore economico incaricato ha dichiarato di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2016 e s.m.i.;
- 8) Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni previste dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- 9) Di disporre la trasmissione di copia della presente Determinazione all'operatore economico affidatario;
- 10) Di trasmettere copia della seguente Determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 11) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. n°36/2023 e s.m.i., sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara, contratti e Anac.

Saluzzo, 27 maggio 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa